

REGOLAMENTO (CE) N. 1534/96 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1996

che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio delle concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 3 degli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Repubblica di Romania e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro⁽¹⁾, in prosieguo denominati «accordi europei», prevede concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati originari di tali paesi; che dette concessioni prevedono, se del caso, la riduzione degli elementi mobili di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽²⁾;

considerando che in attesa della modifica del suddetto protocollo n. 3 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 3064/95⁽³⁾ al fine di mantenere fino al 30 giugno 1996 le preferenze tariffarie concesse, eliminando così le eventuali ripercussioni negative che l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbe avere sulle esportazioni di questi paesi verso la Comunità;

considerando che i negoziati attualmente in corso con i paesi interessati per la conclusione di protocolli che

modificano tali accordi europei non si sono ancora conclusi; che non possono entrare in vigore il 1° luglio 1996 protocolli provvisori destinati a disciplinare i soli aspetti commerciali dei protocolli di adeguamento; che è quindi opportuno prorogare autonomamente fino al 31 dicembre 1996 le concessioni previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali ridotti applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Bulgaria, elencati nel protocollo n. 3 degli accordi europei conclusi con tali paesi, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prodotti agricoli trasformati originari della Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Bulgaria, elencati nell'allegato II del presente regolamento, sono soggetti ai dazi previsti in questo allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Ungheria).
 GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Polonia).
 GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Slovacchia).
 GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica ceca).
 GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Romania).
 GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Bulgaria).
⁽²⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
⁽³⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 2.